

«Il figlio, diritto inviolabile» La pretesa delle 'due madri'

MARCELLO PALMIERI

Quotidiano miracolo della diversità (quella tra uomo e donna) o istinto riproduttivo da tutelare a qualunque condizione? Davanti alla Corte Costituzionale, ieri mattina è finita di nuovo la natura. Quella che dall'origine del mondo fa nascere i bimbi da un padre e una madre. E quella stessa che il Tribunale di Venezia vorrebbe veder dichiarata incostituzionale, insieme alle leggi italiane che vietano il riconoscimento genitoriale pieno in capo alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Il nuovo caso discusso all'udienza pubblica della Consulta prende le mosse da due donne, unite civilmente in Italia, che per realizzare un progetto genitoriale congiunto avevano ottenuto un bimbo all'estero.

Una delle due aveva prestato i propri ovociti, l'altra nulla. E il seme maschile era stato acquistato da uno sconosciuto, particolare ininfluente secondo le norme di quel Paese, tant'è che il certificato di nascita menziona solo le due donne. Fatto sta che la coppia rientra subito in Italia e chiede all'ufficiale di stato civile del Comune la trascrizione di quel documento. Il funzionario, invece, nell'apposito registro identifica il bimbo come nato «dall'unione naturale di ... con un uomo non parente né affine con lei», provocando il ricorso delle due donne in tribunale. Ed è qui che nasce una nuova teoria posta al vaglio della Consulta.

I presupposti, per la corte lagunare, sono due. Il primo: le norme italiane non consentono oggi il riconoscimento della genitorialità all'interno delle coppie dello stesso sesso. Il secondo: questo divieto sarebbe contrario alla Costituzione e a diverse fonti giuridiche internazionali. Per il tribunale di Venezia, infatti, la «procreazione medicalmente assistita è praticata per appagare un istinto materno, svincolato dalle inclinazioni sessuali», suscettibile di tutela costituzionale. Una prospettiva respinta, all'udienza di ieri, dall'avvocato dello Stato Wally Ferrante: la legge 40, che regola il concepimento in provetta, serve «a porre rimedio a infertilità patologiche - e non all'impossibilità ontologica di poter procreare». Tutta l'ordinanza veneziana di remissione alla Consulta tende invece a suffragare la tesi contraria. Così, vi si legge, quello a «diventare genitori» sarebbe «un diritto umano inviolabile», che - per divenire effettivo - richiederebbe il «superamento culturale, prima ancora che giuridico, della tradizionale giustificazione della sessualità con la procreazione e della sua sublimazione nella funzione genitoriale». E' qui, invece, che l'avvocato dello Stato ha ricordato come tutto l'ordinamento italiano sia «puerocentrico», finalizzato alla tutela non dei desideri dei grandi ma dei diritti dei piccoli. E ha sottolineato come il divieto imposto dalla legge 40 rappresenti la «garanzia minima», per un bimbo, «a essere accolto in una situazione naturale». Ferrante ha poi disinnescato un'ulteriore argomentazione delle ricorrenti:



Avvenire

quella per cui, una volta riconosciute le unioni civili con la legge 76 del 2016 (la "Cirinnà"), sarebbe incostituzionale non aver previsto anche la possibilità di veder loro riconosciuta un'agenitorialità piena. In verità, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) - ricorda l'avvocato dello Stato - «ha lasciato agli Stati la possibilità di legiferare sulla materia, senza per questo incorrere in violazioni». E poi, per sottolineare l'inammissibile creatività di provvedimenti quali è l'ordinanza veneziana, ha ricordato come la «sede deputata» alla formazione delle leggi sia il Parlamento, quello stesso in cui - dopo un amplissimo dibattito - è stato deciso di eliminare la possibilità per le coppie gay di accedere alla stepchild adoption. Non solo.

Ferrante ha citato la sentenza Cedu del gennaio 2017, quella con cui la Grand Chambre di Strasburgo ha respinto il ricorso di una coppia italiana cui era stato sottratto il figlio ottenuto con maternità surrogata: si è trattato «di un monito agli adulti» affinché «lo Stato» non fosse più «messo davanti al fatto compiuto». Dove questo "fatto compiuto" è un bimbo "assemblato".

RIPRODUZIONE RISERVATA.